

Etienne Hubert

**Identificare per controllare. Lo Stato e l'identificazione delle persone
nell'Italia comunale e signorile**

[publié dans *Tra polizie e controllo del territorio: alle ricerche delle discontinuità*, a cura di Livio Antonelli e Stefano Levati, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2017 (Stato, esercito e controllo del territorio, 28), pp. 273-290]

Semplificando la teologia che, sulla scia della patristica, definisce la persona umana quale sostanza razionale fatta di anima e di corpo, le fonti pubbliche del Due-Trecento, in particolare quelle giudiziarie, qualificano l'essere umano come persona e corpo. La *persona*, rappresentata dal suo *status*, dalla sua *conditio*, dalla sua *qualitas* e dalla sua *fama*, si riferisce alla personalità sociale dell'uomo; il *corpus*, manifestato dal suo *aspectus* e dalla sua *factura*, alla sua personalità fisica, corporea oppure biologica. La personalità sociale e la personalità biologica sono due attributi dell'individuo sui quali si può indagare qualora esso fosse sottoposto ad un'inchiesta per determinare l'*identitas* o la *diversitas* con la persona che dichiara o pretende essere: *inquisitio de persona* e *inquisitio de corpore* consentono di definire la sua *existentia et apparentia*, per usare parole del cronista francescano duecentesco Salimbene de Adam.

Non è il luogo per proporre un'esposizione generale del tema dell'identificazione delle persone né una disamina dei modi in cui uno stato particolare – la città-stato due-trecentesca – e i suoi organi amministrativi hanno affrontato il problema. Del resto vari studi recenti ne hanno delineato il quadro e l'evoluzione generali per gli ultimi secoli del medioevo e la prima età moderna. Manca invece, per il periodo qui esaminato, uno studio articolato di come uno stato, nella fattispecie la città-stato italiana tra fine XII secolo e inizi Quattrocento, ha evidenziato prima, cercato poi di risolvere il problema dell'identificazione dei sudditi, centrale nei rapporti tra stato e individui. Da qualche tempo conduco tale ricerca con la speranza di dedicarvi a breve un saggio più ampio e articolato. Perciò mi limiterò in questo contributo ad alcune osservazioni preliminari a riguardo, riducendo l'apparato critico al minimo indispensabile alla comprensione del testo e rinviandolo alle indicazioni documentarie e bibliografiche sintetiche poste in calce¹.

Nel campo dell'identificazione delle persone, le modificazioni principali furono due nell'ambito spazio-cronologico della città-stato italiana: la prima attiene al fatto che l'identificazione degli individui è divenuta una questione politica nuova e importante a partire dalla prima metà del Duecento in conseguenza a cambiamenti sociali strutturali; la seconda, con l'emergere di un sistema identificatorio nuovo un secolo più tardi come risposta alle difficoltà crescenti riscontrate dalle procedure elaborate in precedenza, ha segnato una trasformazione profonda dei valori fondamentali della politica e della società. Esse sono state individuate in precedenza da vari autori ma a mio avviso il loro significato deve essere considerato di nuovo e approfondito.

L'identificazione delle persone: una questione politica nuova

Le fonti pubbliche, nella diversità delle loro tipologie, evidenziano l'importanza assunta dal problema dell'identità personale, dell'identificazione delle persone e dell'accertamento della loro identità dai decenni centrali del XIII secolo in poi, mentre prima

¹ Ringrazio Roberta Mucciarelli per la rilettura del testo e per i suggerimenti.

non ne facevano accenno o quasi. La questione si presentò ormai sotto una luce nuova e pose dei problemi nuovi. A una società “faccia a faccia” nella quale tutti conoscevano tutti in modo più o meno diretto quali erano le società altomedievali e le società di villaggio, si sostituì in modo accelerato dall’XI e XII secolo un mondo più vasto e più complesso, una società più articolata nella quale le relazioni tradizionali dell’interconoscenza non bastarono a identificare gli individui con certezza. Non è un caso né una coincidenza se le fonti politiche, giuridiche e amministrative attestano l’emergenza concomitante della questione dell’identificazione delle persone e quella della categoria sociale doppia e antagonista in apparenza delle “persone note” e delle “persone ignote” nel corso del XIII secolo. Quando tutti si conoscono, non c’è alcun bisogno di definire né l’identità né le procedure di identificazione: esse non fanno nemmeno parte dell’orizzonte mentale singolare e collettivo. È l’ingresso in scena dello “sconosciuto” che impone alla società di pensare l’individuazione e l’identificazione, ai suoi apparati politico-giuridici di definirne le norme, ai suoi organi politico-amministrativi di metterle in pratica, in un dialogo continuo a tre voci tra riflessioni, codificazioni e procedure.

Mentre la società occidentale cambiava in modo radicale, tre al meno furono i cambiamenti strutturali che fecero emergere il problema dell’identificazione personale a partire dai secoli XII e XIII. Fenomeni sociali disgiunti, al meno in apparenza, il sistema di denominazione delle persone, l’assetto politico-territoriale e l’ideologia politica erano oggetto di trasformazioni profonde sicché irruppe questa questione identitaria e identificatoria. Riassumerò in poche righe tali cambiamenti, ben conosciuti dagli storici medievisti, non potendo dilungarmi su ognuno di questi aspetti in questa sede.

- 1) L’evoluzione del sistema di denominazione personale, quale si modificò a partire dal X secolo, si manifestò in due direzioni complementari. In un senso con la diminuzione dello stock onomastico e con la sua concentrazione su un numero ridotto di nomi propri, soprattutto quelli dei grandi santi della Chiesa romana. Pietro e Giovanni divennero i nomi più diffusi. Nell’altro con l’arricchimento del modo elementare con cui si designavano le persone nell’altomedioevo, con il loro unico nome personale seguito a volte da designazioni complementari. Emerse un sistema antroponimico a due o più componenti, in cui furono integrati alla denominazione elementi della filiazione o dell’attività, particolarità fisionomiche, luogo di origine o di residenza. Questo fatto di natura sociologica, che non ha un’origine né giuridica né politica, coinvolse tutta la società cristiana occidentale e fu chiamato da alcuni storici – i quali amano le rivoluzioni! – “rivoluzione antroponimica”. Ebbe tra l’altro la conseguenza non indifferente di moltiplicare gli omonimi.
- 2) L’assetto politico-territoriale si modificò sotto la spinta di tre fattori sostanziali. La crescita demografica ed economica i cui prodromi iniziarono nell’alto medioevo si amplificò in modo irruente dall’XI e XII secolo per inoltrarsi sino a tutto il XIII secolo. Sotto la spinta di tale crescita e della ricomposizione coeva dei poteri locali, le strutture dell’insediamento si modificarono con l’accentramento sempre maggiore delle popolazioni nelle città e nei villaggi, che culminò a cavallo tra XIII e XIV secolo. Tale cambiamento consentiva un controllo sociale, economico e politico più stretto. Mentre la popolazione totale della Penisola raddoppiò tra 1050 e 1300 (ca. 12,5 milioni), il riassetto insediativo moltiplicò per dieci circa la popolazione cittadina nello stesso periodo. I cittadini, che erano forse tre milioni nel 1300, rappresentavano fino al 25 % o il 30 % della popolazione complessiva in alcune regioni maggiormente urbanizzate quale la Toscana. In concomitanza con l’espansione di centri urbani popolosi o addirittura affollati, secondo il parere dei contemporanei stessi, altro fenomeno fondamentale

fu la formazione di una configurazione politica nuova, le città-stato o comuni che sottomisero popolazioni sempre più numerose con la conquista e il controllo di un territorio sempre più ampio.

- 3) Nello stesso periodo, l'emergenza e l'ascesa di forze sociali, economiche e politiche nuove determinarono la diffusione straordinaria, senza precedenti nella storia, delle scritture laiche che coinvolsero tutti gli aspetti della vita della collettività e della vita pubblica e privata dei singoli a scapito dell'egemonia delle scritture ecclesiastiche. A questo proposito si è parlato, ancora una volta, di "rivoluzione scritturale e documentaria". Di questo processo si manifestarono a partire dai decenni centrali del XIII secolo due aspetti che hanno un significato singolare e che qui ci interessano di più. La formazione della città-stato con giurisdizione su varie decine di migliaia di persone allontanò di fatto dalle popolazioni le strutture di governo, che confessarono a volte in modo esplicito non poter conoscere i sudditi (Siena 1362). Il signorotto locale, o chi per lui, conosceva invece i suoi fedeli e vassalli in modo diretto. L'allontanamento nuovo tra strutture di governo e governati impose, se non la creazione, la generalizzazione di organi intermedi di vicinato e il moltiplicarsi di registrazioni affidate ad essi per la loro vicinanza appunto con la popolazione. Dalla formazione dei cosiddetti "regimi di popolo" attorno alla metà circa del XIII secolo l'evoluzione ideologica del comune mirò sempre di più, per assicurare il governo del "bene comune" della città e del suo distretto, cioè del bene della fazione al potere e dei suoi fautori e di certo non quello dei suoi avversari stigmatizzati, repressi, condannati, banditi, a *manutenere omnes et singulos*, a governare, a guidare, a "tenere per la mano tutti e ciascuno". Sulla scia della teologia, per la quale la salvezza della collettività presupponeva la salvezza del singolo, il governo politico della città-stato, del comune e del corpo sociale costituito dal popolo in quanto entità organica presumeva e imponeva il governo e il controllo degli elementi che lo componevano, vale a dire di ciascuno individuo singolare partecipe della collettività. I governi comunali misero in opera, almeno tentarono di applicare questo programma teologico-politico totalitario, disciplinando la vita e il comportamento degli individui sino ai loro aspetti più intimi. L'ideologia politica e le pratiche di governo che ne scaturirono imposero tra l'altro di conoscere in modo sempre più preciso il corpo sociale e i suoi membri, imposero di conseguenza di elaborare norme identitarie e procedure identificatorie chiare e precise per motivi politici, fiscali, polizieschi, giudiziari, militari, professionali, imposero insomma di identificare tutti e ciascuno per controllarli meglio. In questo processo la Chiesa giocò un ruolo determinante nel quale il papa Innocenzo III e il IV Concilio lateranense (1215) segnarono una tappa fondamentale, aprendo la strada alla teocrazia pontificale sviluppata per tutto il Duecento, ruolo che non posso approfondire oltre in questa sede. Da queste necessità diverse conseguì il moltiplicarsi di censimenti, di registrazioni, di elenchi, di compilazioni ridondanti di liste personali di tutti i tipi conservate in sovrabbondanza negli archivi: questo fu il famoso "governo delle liste" secondo l'espressione felice ed efficace di Giuliano Milani; un governo che registrò le persone con una cura meticolosa, puntigliosa, che ha poco da invidiare ad apparati burocratici più "moderni".

Questi mi sembrano i motivi principali che spiegano perchè l'identificazione personale divenne una questione politica centrale, imponendo di elaborare i criteri di un'identità pubblica e delle procedure di accertamento al riguardo. Tre ne furono gli elementi principali, intricati tra di loro, qui disgiunti per sola esigenza discorsiva che semplifica la complessità

della realtà razionalizzandola: la definizione e la codificazione degli attributi dell'identità personale; la registrazione degli individui a seconda delle necessità di governo per darne una esistenza amministrativa, chiamata in modo significativo "*reductio personas in scriptis*"; il controllo e l'accertamento dell'identità.

Definire le norme dell'identità significa scegliere e determinare gli attributi che ne saranno la rappresentazione: essi sono diversi a seconda dei luoghi e dei tempi. Dal secondo terzo del XIII secolo le riflessioni della dottrina e della pratica giuridica, civilista e canonica, e le prescrizioni della normativa politica sulla denominazione delle persone rivelano la volontà di uniformarne e codificarne le pratiche fluttuanti per ovviare ai rischi dell'ambiguità e dell'equivoco *ut intelligatur qui sit ille quem scribo* (Bologna 1253).

Il primo è il nome, attributo essenziale ed esistenziale della persona umana nella cultura occidentale, ma non in tutte le società, né ovunque né sempre. *Nomen corpus et personam significat* (Siena 1317); *nomen est proprium et personam representat* (Siena 1333), si legge in alcuni atti giudiziari senesi dei primi decenni del Trecento. Fu prescritto prima l'uso della denominazione doppia (*nomen-cognomen* o *prenomen*) quale era emersa dalle pratiche sociali, poi, dalla fine del XIII secolo, l'aggiunta di un terzo nome, quello del padre o del nonno paterno, stipulata da numerosi statuti. Anello nella catena familiare, l'individuo era inserito nel tempo lungo delle generazioni agnatiche.

Il secondo, definito durante lo stesso periodo, è il domicilio, o meglio il luogo del domicilio. Poiché non fu il focolare, la casa propria, familiare, non fu dunque "l'indirizzo" l'attributo scelto ma la circoscrizione amministrativa più piccola nella quale si trovava. Dalla metà del XIII secolo la normativa statutaria prescrisse di aggiungere alla denominazione il luogo di residenza: contrada, vicinanza, cappella, popolo, circoscrizione fiscale e militare cittadina; villa, villaggio, pieve nelle campagne. Ciò manifesta la volontà politica di radicare gli individui-sudditi nel territorio. Per controllarli e governarli meglio. Primo anello dei rapporti tra stato e individui, la circoscrizione di residenza era il primo livello dell'amministrazione. Radicato in un luogo, l'individuo era inserito in una comunità di abitanti la cui base era territoriale. Senza famiglia, senza tetto, "senza fuoco né luogo", l'individuo era isolato, senza radici, senza identità, nudo. Nomade in un mondo diventato sedentario, il vagabondo costituiva un pericolo in mezzo a persone inserite, radicate, sedute. Ne conseguirono la sua stigmatizzazione, marginalizzazione, esclusione, premesse alla sua criminalizzazione.

Fu considerata infine la divergenza non rara tra la denominazione "vera" – il *nomen proprium* assegnato durante il sacramento del battesimo – e una denominazione "d'uso" – un *nomen usitatum* (Pisa 1287, Bologna 1288, Firenze 1325 ecc.). Ma il soprannome, il nomignolo riconsegnava singolarità e individualità a persone sciolte in identità collettive, quella dei grandi santi padroni della Chiesa romana, della parentela, della comunità territoriale di residenza. Quando tanti si chiamavano Pietro o Giovanni, figli di Giovanni o di Pietro, come appropriarsi di un'identità così diffusa che segnava anche il vicino? Quanti nomignoli furono inventati invece per distinguere tra tutti i Giovanni!

Furono codificati così un nome ufficiale, un *nomen verum, certum, veridice*, e un'identità vera, veridica, autentica. L'identità divenne potere di stato che definiva ormai il vero e il falso, a volte contro l'uso familiare e sociale: il *publicus* si oppose al *vulgus*, al *commune*, la norma alla società. Cornice dei rapporti tra governo e governati, l'identità ora standardizzata assunse un valore legale. Essa impose, non solo a livello teorico, obblighi alle due parti nel declinare le generalità delle persone. Definiva diritti e doveri. Si presentava sia come garanzia sia come coercizione. In sede giudiziaria, gli atti processuali dovevano

rispettare alla lettera la normativa statutaria sull'identità personale dei giudicabili e dei condannati rischio l'annullamento delle procedure per vizio di forma ed errore potenziale sulla persona. Ne sono testimoni statuti, *ordines iudicarii*, formulari notarili sugli atti dei processi civili e criminali, consultazioni giuridiche emanate da giuristi di maggior fama quali i bolognesi Tommaso da Piperata (+ ante 1282) o il maestro del notariato Salatiele (+ 1280).

La definizione dell'identità legale impose doveri ai singoli, ormai costretti a declinare le loro generalità agli ufficiali e ai berrovieri comunali che lo richiedessero. Di giorno i controlli erano discrezionali, ma d'obbligo di notte, dopo il coprifuoco pressochè generale. I membri della masnada del podestà e del capitano del popolo, i custodi della notte – erano seicento a Firenze nel 1325, cioè trecento a rotazione – dovevano pattugliare le circoscrizioni a loro affidate e identificare chiunque trovato fuori casa. Ma i contravventori non erano tutti uguali: alcuni erano “noti” e in tal caso i custodi dovevano denunciarli al magistrato il giorno successivo; altri erano “ignoti”, “sconosciuti”, assimilati a *persone suspecte aut infamate* (Bologna 1288, Firenze 1325) e qualora così fossero i birri dovevano assicurarsi della loro persona e deferirla incontinentemente alle autorità giudiziarie.

Conseguenza diretta di questa politica, il cambiamento di nome fu proibito con penali gravose, da alcune decine di lire fino a cinquecento a Siena nel 1262, mentre la tariffa per sodomia era di trecento lire. Nel caso non fosse pagata la penale, era prevista l'amputazione della mano destra a Siena o la mutilazione della lingua e del labbro superiore (Forlì 1359), oppure il reo era condannato addirittura come omicidio, a Perugia nel 1279 dove fu ribadito nel 1342. Questo contrariamente alla dottrina giuridica. Seguendo i giureconsulti romani, glossatori e commentatori ammettevano invece il cambiamento di nome purché non fraudolento. Anzi era considerato del tutto normale da Bartolo nel caso di cambiamento di *conditio*, di *status*, quando uno era addobbato cavaliere oppure laureato dottore.

Non mi dilungherò in questa sede sulle strategie di rifiuto che molti opposero all'obbligo di sottoporsi al controllo poliziesco. La normativa statutaria e le fonti giudiziarie ne danno testimonianze numerose e variegate: dalla fuga alla ribellione e alla violenza esercitata contro i birri, dalla dissimulazione del viso e delle fattezze alla declinazione di un'identità falsa illustrano sia il desiderio comprensibile del reo, presunto o convinto, di sfuggire alle forze poliziesche e alle autorità giudiziarie sia, a mio parere, un rifiuto percepibile ma non si sa quanto diffuso di sottomettersi a nuove regole disciplinari di comportamento, alla visibilità e alla leggibilità della società che volevano imporre tanti governi due-trecenteschi.

Nonostante gli sforzi di definizione dell'identità, nonostante le numerose registrazioni alle quali erano astrette le persone per motivi più vari, la difficoltà imprescindibile era – tutt'ora rimane – quella dell'accertamento dell'identità tra una persona e gli attributi scelti e codificati per rappresentarla, quella dell'accertamento dell'identità tra una persona in carne e ossa e una persona di scrittura, ridotta ad alcune lettere e parole d'inchiostro delineate da una mano pubblica su un foglio di pergamena o di carta. La difficoltà non era solo quella della gente qualunque. Poteva succedere a tutti livelli della società, sino al suo vertice: nel 1360 fu necessario inoltrare un'inchiesta sull'identità del nuovo podestà fiorentino appena eletto poichè fu registrato con un cognome errato nel verbale della delibera della sua elezione dai priori.

Un'indagine condotta negli archivi senesi poi allargata ad alcune fonti bolognesi e fiorentine ha fornito centinaia di inchieste identificatorie dalla loro comparsa alla metà circa del XIII secolo fino agli inizi del XV secolo. Ho chiuso lì gli spogli d'archivio, poichè non mi

pareva leggere elementi nuovi né cambiamenti sostanziali di procedure dopo la svolta avvenuta negli anni Cinquanta del Trecento.

Nella stramaggioranza dei casi, l'identità declinata dall'indagato con dichiarazione semplice o con parola giurata era accertata da testimoni le cui testimonianze erano basate così come per tutta la prassi giudiziaria coeva su una conoscenza diretta e immediata (conoscere, sapere, vedere) oppure su una conoscenza indiretta e mediata (per sentito dire) e/o sulla *vox publica*, sulla *publica opinio*, sulla fama. Gli interrogatori erano codificati dalla trattatistica giudiziaria nella quale spiccano nomi quali il maestro del notariato Ranieri da Perugia nella prima metà dell'XIII secolo e il giudice e uomo politico Alberto Gandino mezzo secolo dopo. L'accertamento si declinava secondo criteri che delineavano le relazioni delle quali era partecipe l'individuo e nelle quali era inserito, e che definivano la sua identità personale e sociale.

La conoscenza diretta della persona era accertata mediante la *probatio ad declarationem nominis sive cognominis* a volte completata da precisazioni sulla sua *statura, factura vel forma*, preconizzate da Ranieri da Perugia. Interrogato dal giudice o dal suo notaio, il testimone disegnava il diagramma temporale e spaziale in cui era inserita la sua conoscenza diretta dell'indagato. Basata su una durata generica o un numero più o meno preciso di anni, essa poteva risalire sin dall'infanzia, sin dalla nascita. O quasi. Tale il diavolo nei dettagli, così l'errore potenziale o l'inganno eventuale si nascondeva nel quasi: "*Interrogatus si fuit presens quando ipse natus fuit, dixit quod non*", aprendo la porta al dubbio (Siena 1340). Il testimone precisava meglio che poteva l'età, discriminante per stabilire se l'individuo non avesse raggiunto ancora o invece superato le diverse età-soglia della capacità giuridica, politica, militare o dell'accesso agli uffici vari, insomma per stabilire se l'individuo fosse minorenne o maggiorenne a tutti gli effetti, soglia che non divideva solo imuberi e adulti ma anche tra adulti, quelli responsabili e quelli vecchi, tornati ormai minorenni politici.

Il 24 giugno 1327, nel cercare di accertare l'identità di un tale Nerius Paganucci il notaio della Biccherna senese interrogò undici testimoni. Tra varie domande, egli chiese: "*quotennis est et cuius forme vel stature?*" Tra i 26 e i 30 anni, risposero, alto ("*longe forme et stature*"), nero di pelle ("*nigri coloris*") aggiunsero due.

Dall'individuo stesso la conoscenza si estendeva alla sua famiglia, ai genitori, a parenti più lontani. Ma l'identità familiare non era un elemento probatorio tra i più diffusi. Era accolta dai giudici con dovuta cautela. C'erano inganni, a volte scoperti. La mobilità sociale e geografica, la durata delle generazioni rendevano le verifiche difficili e aleatorie. Particolarmente di dubbio e di sospetto inserita nella molecola instabile della fiducia nelle parole. Le procedure identificatorie necessitavano di altre certezze.

Utilizzata nella maggioranza dei casi reperiti, l'identità territoriale definiva meglio la persona, a quel che pare. Si declinava su scale varie: il domicilio e il vicinato; la frequentazione di certi luoghi, chiesa parrocchiale, taverna; l'appartenenza attiva alla vita comune nella circoscrizione di residenza in cui l'individuo adempiva i suoi obblighi fiscali, militari, religiosi. Lo accertava il sindaco collettore delle imposte, producendo a volte documenti fiscali a prova dell'identificazione. Ma questi non erano privi di errori ed erano fonti di numerose inchieste identificatorie appunto.

L'identificazione e l'accertamento dell'identità quali funzionano a partire dalla metà del Duecento erano basati sulla fiducia nel valore degli attributi identitari e nella parola di chi trasmetteva l'informazione, che in sede giudiziaria era una parola sacramentale. Mescolanza di sapere e di non sapere, per utilizzare parole di Simmel, la fiducia ha il suo lato opposto,

buio. Non esclude, ovviamente, il dubbio, il sospetto, la sfiducia. Questi però devono rimanere limitati pena il disgregarsi della fiducia. Da lì una legislazione particolarmente severa contro i falsari dell'identità che, insieme a falsi testimoni, falsi accusatori e falsari di tutti i tipi erano colpevoli di un crimine infamante incluso tra gli *enormia maleficia* perché mettevano in pericolo la fiducia, mettevano in pericolo il patto, le basi stesse della società. Per questo motivo con altri infami erano dipinti *in palatio*...

L'equilibrio raggiunto era fragile. Ne è prova la moltiplicazione di identificazioni erronee e, di conseguenza, quella delle inchieste identificatorie basate però su meccanismi probatori aleatori. Insomma il dubbio, il sospetto, la sfiducia guadagnavano terreno. Se è bene fidarsi, come diceva Lenin è meglio controllare, nel cercare di ridurre l'incertezza. E così arriviamo al secondo punto.

L'emergenza di un nuovo sistema identificatorio

Nella costruzione politico-giuridica dell'identità, il passo successivo e discriminante non fu tanto l'arrivo in scena della personalità fisionomica (il corpo) e biologica (l'età) nel sistema identificatorio, che abbiamo visto già presente attorno alla metà del XIII secolo, quanto invece un arricchimento del sistema probatorio e delle procedure di accertamento. Esso segnò un cambiamento profondo e durevole. Alla parola giurata, che di certo non scomparve, si aggiunsero prima l'esame *ex officio* e, più tardi, l'elaborazione *a priori* di dati ideati come oggettivi e controllabili *a posteriori*.

Dagli ultimi decenni del Duecento, l'esame della fisionomia dell'indagato condotto dal giudice completò o si sostituì all'interrogatorio dei testimoni sulle sue fattezze, prescritto da trattati giudiziari attorno alla metà del secolo anche se ne ho trovato poche tracce negli archivi consultati. Discriminante sia per il diritto privato sia per determinare l'appartenenza al corpo politico e militare della città-stato (di norma tra 18 o 20 anni e 60 o 70 anni), l'accesso ai consigli e ad alcuni uffici, l'età era pronunciata dal giudice *ex aspectu corporis, ex evidenti aspectu, manifeste* come attestato da numerose prescrizioni statutarie e atti giudiziari del tardo Duecento e del Trecento: "il giudice sentenziò Giacomo maggiorenne di 14 anni sulla fede dei suoi parenti e dall'aspetto del corpo" (Siena 1355).

All'atto di registrare un individuo, l'ufficiale pubblico notava la denominazione e il luogo di residenza declinati dall'interessato, unici attributi identitari chiamati in causa. Oltre non rari sbagli dello scriba o eventuali dichiarazioni false, la procedura apriva strada a errori o frodi quando si verificava la concordanza tra elenchi di persone scritte e presenza di persone in carne e ossa. Le mostre ricorrenti degli ufficiali e del personale comunale minore, quelle dei cittadini in armi e dei soldati della milizia, quelle degli stipendiati deputati alla custodia delle fortezze comunali, adunate per controllare le presenze effettive, per pagare il soldo o multare gli assenti non giustificati e i renitenti, furono un laboratorio efficace per ovviare a questa difficoltà maggiore. Vi furono elaborati criteri identificatori supplementari con lo scopo di rendere impossibile una pratica diffusa. Il passo fu compiuto quando particolari fisionomici individuali furono esaminati dal vivo dal notaio e aggiunti alla denominazione e al luogo di residenza del quidam che finora erano gli unici attributi registrati.

Il primo esempio che ne abbia trovato a Siena risale al primo semestre 1349. Si legge in un elenco degli ufficiali del comune e dei membri della loro famiglia nel quale un berroviere del maggior sindaco, un tale Ceccharellus Andrevoli, fu registrato *cum porris et cetera*: dalla lista originaria il notaio non aveva ricopiato l'elenco completo dei particolari fisici nel registro secondario che è stato conservato, accontentandosi delle sole verruche. A Firenze risale al 1351 un elenco dei soldati consegnati alla custodia dei castelli comunali

nel quale si leggono descrizioni dei segni particolari molto più estese e sistematiche. Deputato alla guarnigione del castello di Cennina, un tale

Iohannes Bertini vocatus ser Chaochi de Capraria, iuvenis, medie stature, cum barba quasi bigietta, pellis ulivigna cum aliquibus bucteris vaiuoli, cum uno dente pauciori in ore ex latere dentium superiorum ex parte anteriori, cum ciglis nigris non raiunctis.

Non mi soffermerò in questa sede sull'elaborazione di un alfabeto del corpo che compose un lessico e una grammatica dell'identificazione, se non dell'identità stessa. Ci tornerò con dettagli altrove.

Questo sistema segnaletico chiamato descrizione *per signum et pilum* comparve in Italia centrale alla metà circa del Trecento. Non ne ho trovato finora esempi precedenti. Fu generalizzato da ordinamenti delle milizie e delle condotte negli anni Sessanta del Trecento. A Siena un nuovo regolamento degli anni 1362-1366 prescrisse che “tutti i soldati debbano si scrivere per li nomi, sopranoi, segni et stature delle persone”. Il nuovo ordinamento della milizia fiorentina approvato nel 1369 stipulò che il soldato “sia scritto e debba esser scritto nel libro della condotta *per pilum et signum*”. Tale modalità di descrivere i soldati fu riformato e esteso centocinquanta anni dopo, forse dal segretario Machiavelli in persona, “per rendere impossibile l'inganno”.

Applicato a soldati, al personale minore di vari uffici comunali e delle Arti, il sistema fu stabilito per gli schiavi domestici negli stessi anni. Nel 1366 fu decretato a Firenze l'obbligo fatto all'acquirente di uno schiavo di presentarlo al notaio della camera degli atti, che doveva registrarlo facendone la descrizione segnaletica. Un registro conservato per gli anni 1366-1398 fornisce l'elenco di 357 schiavi, donne soprattutto, con i loro particolari fisionomici. Schiavi, soldati, birri furono i primi bersagli di tale innovazione. A Siena fu estesa anche ai pellegrini che depositavano denaro presso il banco dell'ospedale Santa Maria della Scala prima di recarsi a Roma. Così al suo ritorno eventuale, l'economista poteva identificare il pellegrino che si presentava davanti a lui per chiedere la restituzione del suo denaro verificandone la concordanza con la descrizione segnaletica che ne era stata fatta all'andata.

Nata, sviluppata, diffusa in ambito pubblico, tale descrizione segnaletica fu utilizzata anche da privati per i loro schiavi ma a volte anche per le loro stesse persone. Lo attestano ricordanze, memoriali, epistolari coevi. Quando un tale, mercante o scolaro, doveva recarsi fuori patria dove non era conosciuto, capitava che portasse con se una lettera scritta da una persona autorevole che elencava i suoi segni distintivi per essere identificato da un corrispondente locale.

Accolta in sede giudiziaria come prova d'identità discriminante, come *datum* verificabile meglio della parola, sospetta nonché giurata, la descrizione segnaletica consentiva di accertare le presenze effettive e di ricercare disertatori e schiavi fuggiaschi con l'invio di avvisi di ricerca di cui alcuni esemplari sono conservati tuttora. Ne fu il motivo dichiarato, ufficiale e ben conosciuto. Non basta però per comprendere questo fenomeno nuovo nel contesto comunale.

Premessa ai segni particolari dei passaporti via soldati, forzati, galeotti, vagabondi, schiavi afro-americani di Ancien Régime e dell'Ottocento, un modo di identificare le persone che scandalizzava Dickens, tale sistema non nacque dal nulla nel corso del Trecento. Mi pare impossibile trovare la sua origine nelle rare descrizioni fisionomiche del tutto simili di cui conservano tracce alcuni documenti dal II secolo a.C. al III secolo d.C., avvisi di ricerca

egiziani di schiavi fuggitivi il più antico dei quali risalendo al 156 a.C. e sei descrizioni di soldati romani del II-III secolo d.C.

Il fenomeno è stato collegato, anche da me stesso di recente, alla riscoperta dei trattati fisiognomnici dell'antichità o assegnati all'antichità quale il famoso *Secretum Secretorum* attribuito ad Aristotele, in realtà un testo arabo del secolo X, il *Kitāb Sīr al-Asrār*, alla loro grande diffusione e all'istituzionalizzazione scientifica della fisiognomonia tra le discipline universitarie nei secoli XIV e XV.

Conviene invece a mio parere cercare nel diritto romano e nelle glosse medievali l'origine e il significato politico-giuridico di tale innovazione. In quelle fonti tra le *res mobiles*, alcune sono *sensibiles* o *animatae*: sono gli animali tra cui alcuni sono *quadrupedes* e *bruta* (massicci) come il cavallo o il bove; altri invece sono *bipedes* e *rationabilia*, il *servus* e l'*ancilla* che sono *animali umani*. La classificazione degli schiavi tra gli animali, in quanto animali umani, era tradizionale dall'antichità greco-romana in poi, benchè ci fossero alcune voci divergenti tra cui il giurisperito Gaio nel II secolo d.C. mentre quella dei soldati non lo era di certo.

Dalla metà circa del Duecento, si nota l'avvicinamento tra alcune categorie di persone umane e animali non umani, ai cavalli nella fattispecie: *personae hominum et equorum*, *personae stipendiariorum et suorum equorum* dicono uno statuto padovano del 1277 e una condotta bolognese del 1294. Alla pari con le vesti degli schiavi equiparate alla bardatura del cavallo, l'armamento del soldato era oggetto degli stessi controlli e mostre. Tale percorso di avvicinamento tassonomico fu compiuto quando la *declaratio per pilum et signum*, utilizzata in modo *esclusivo* dopo l'antichità romana e sino alla metà del Trecento per descrivere e identificare animali domestici non umani e tra questi solo equini e bovini, fu applicata a schiavi, soldati, berrovieri prima di essere estesa ad altre categorie della popolazione. Ma perchè? Non fu a caso ovviamente se tale sistema fu trasferito dal sistema descrittivo dei cavalli e dei buoi a questi gruppi specifici. Essi dovevano essere controllati più di altri. A loro mancava in modo perenne per gli schiavi, momentaneo per i soldati e i birri, la libertà di movimento. Non liberi o non liberi a tutti gli effetti, dunque non responsabili, essi non erano persone umane a pieno titolo. Forza militare e poliziesca di bassa lega, forza-lavoro, erano al servizio del "bene comune" della città-stato, del governo e dei suoi buoni cittadini. *Ergo* furono equiparati ad animali domestici. Il passo era compiuto. *Erano animali domestici*. E furono individuati, identificati, segnalati tali quali. Disumanizzati. Animalizzati.

Questo processo dal significato importante e gravoso testimonia tra l'altro l'assenza di fiducia nella parola di tali individui marchiati, stigmatizzati dal sospetto. Invece il loro corpo non poteva mentire: esso rappresentava ormai da solo la loro identità. Come ben si sa, tale processo sarà esteso, in altri tempi, a categorie sempre più folte della popolazione, con conseguenze talvolta agghiaccianti.

* * *

Giunto a questo punto basteranno solo due parole per concludere in modo provvisorio. Da un'identità personale "soggettiva" e sociale, definita dai poteri pubblici nel corso del XIII secolo, si passò a un'identità personale "oggettiva" e corporea, applicata ad alcune categorie di persone considerate appunto come oggetto, cosa, *res* e individuate quali fossero animali domestici privi di libertà. Alla pari con il cavallo e il bove. Ovini e caprini non si individuavano, si contavano. Animali selvaggi, che compaiono nelle stesse fonti politico-giuridiche, non si descrivevano neppure, erano identificati dal nome della loro specie. Erano liberi. Per alcuni esseri umani invece l'identità era divenuta asociale e apersonale per ridursi alla vita nuda del corpo, semplice contenitore di un individuo ormai vuoto, disumanizzato. Un

processo ideato, stabilito, applicato su larga scala in alcune città-stato italiane nel secondo Trecento. Un processo di cui la storia ci offre altri esempi, lontani e vicini. Un processo la cui gravità ha suscitato le critiche severissime di Giorgio Agamben in pagine illuminanti dedicate all'identità antropometrica ieri e biometrica oggi.

Questo processo di grande rilevanza in atto in alcune città-stato nel corso del Trecento partecipa di un cambiamento sociale e politico più profondo ancora se possibile con il diffondersi del dubbio, del sospetto, vale a dire il passaggio da una società della parola pronunciata e scritta, a una società del dato e del controllo (statistica viene da stato), da una società della fiducia e della fede a una società del sospetto che prelude all'emergere di una società della sorveglianza. Questo non fu un processo lineare, un'evoluzione teleologica con una genesi e una meta. Fu una strada tortuosa, difficile. Senza uscita però. Tale società di cui abbiamo visto manifestarsi i prodromi nella città-stato trecentesca con la sottomissione e l'assoggettamento delle persone in sudditi e la disumanizzazione di alcuni gruppi della popolazione era una società indecente nel senso etico che Avishai Margalit ha dato alla parola. Si verifica così una considerazione di Adorno secondo il quale la modernità non è tanto una categoria cronologica quanto qualitativa nella quale possiamo includere una società medievale quale fu quella della città-stato italiana. Non è un titolo di gloria.

Fonti e bibliografia (AS per Archivio di Stato)

- I. About et V. Denis, *Histoire de l'identification des personnes*, La Découverte, Paris 2010.
- Th. W. Adorno, *Minima Moralia. Réflexions sur la vie mutilée*, Payot & Rivages, Paris 2003 (1951).
- G. Agamben, *Nudités*, Payot & Rivages, 2012 (*Nudità*, Nottetempo 2009).
- Bartolo da Sassoferrato, *De insigniis et armis*, a cura di M. Cignoni, G. Pagnini, Firenze 1998.
- B.M. Bedos-Rezak, *Medieval Identity: a Sign and a Concept*, in «The American Historical Review», 105, 5, 2000, pp. 1489-1533.
- B.M. Bedos-Rezak et D. Iogna-Prat (dir.), *L'individu au Moyen Âge. Individuation et individualisation avant la modernité*, Aubier, Paris 2005.
- Il Bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel Basso Medioevo*, Atti del XLVIII convegno storico internazionale, Todi 9-12 ottobre 2011, CISAM, Spoleto 2012.
- E. Bensa, *Francesco di Marco da Prato. Notizie e documenti sulla mercatura italiana del secolo XIV*, Fratelli Treves ed., Milano 1928, doc. XVII, pp. 323-324 (1386).
- P. Bertrand, *À propos de la révolution de l'écrit (Xe-XIIIe siècle). Considérations inactuelles*, in «Médiévales», 56, 2009, pp. 75-92.
- Bologna 1253: L. Frati, *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, Bologna 1869, t. I, p. 150.
- Bologna 1288 : G. Fasoli e P. Sella (a cura di), *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, Città del Vaticano 1937-1939.
- Bologna 1294: D. Waley, *Condotte and Condottieri in the Thirteenth Century*, in «Proceedings of the British Academy», LXI, 1975, pp. 337-371.
- M. Bourin (dir.), *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne*, numerosi volumi usciti dal 1989 al 2002 ed altri contributi.
- M. Bourin, J.-M. Martin et F. Menant (éd.), *L'Anthroponymie, document de l'histoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux*, École française de Rome, Rome 1996.
- P. Cammarosano, *Italia medievale. Strutture e geografia delle fonti scritte*, NIS, Roma 1991.
- A. Campitelli, *Il tractatus de cicatricibus di Francesco Albergotti attribuito a Bartolo da Sassoferrato*, in «Annali di storia del diritto», 8, 1964, pp. 269-288.

- J. Caplan and J. Torpey (ed.), *Documenting Individual Identity. The development of state practices in the modern world*, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2001.
- Chartularium Studii Bononiensis. Documenti per la storia dell'Università di Bologna dalle origini fino al secolo XV*, pubblicati per opera della Commissione per la storia dell'Università di Bologna, vol. I, Bologna 1909, pp. 105-159 : « Processi e sentenze ».
- P. Cosme, *L'armée romaine, VIIIe s. av. J.-C. – Ve s. ap. J.-C.*, Armand Colin, Paris 2007.
- X. Crettiez et P. Piazza (dir.), *Du papier à la biométrie. Identifier les individus*, Presses de Sciences Po, Paris 2006.
- B. Cursente, *Aspects de la révolution anthroponymique dans le Midi de la France (début XIe-début XIIe siècle)*, in M. Bourin, J.-M. Martin et F. Menant (éd.), *L'Anthroponymie* (vedi), pp. 41-62.
- A. D'Amia, *Schiavitù romana e servitù medievale. Contributo di studi e documenti*, Ulrico Hoepli, Milano 1931.
- M.C. De Matteis, *La "teologia politica comunale" di Remigio de' Girolami*, Pàtron, Bologna 1977.
- V. Denis, *Une histoire de l'identité. France, 1715-1815*, Champ Vallon, Seyssel 2008.
- V. Denis, *Identifier par le corps avant la biométrie aux XIVe-XIXe siècles*, in A. Ceyhan et P. Piazza (dir.), *L'identification biométrique. Champs, acteurs, enjeux et controverses*, Éditions de la MSH, Paris, 2011, pp. 25-37.
- Ch. Dickens, *American Notes for General Circulation (1842), chapter XVI – Slavery*, Electronic Classics Series, Pennsylvania State University, 1999, pp. 241-257.
- S.A. Epstein, *Speaking of Slavery. Color, Ethnicity and Human Bondage in Italy*, Cornell University Press, Ithaca and London 2001.
- Fama e publica vox nel Medioevo*, Atti del convegno (Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009), ISIME, Roma 2011.
- Firenze 1325: *Statuti della Repubblica fiorentina*, ed. a cura di R. Caggese, nuova ed. a cura di G. Pinto, F. Salvestrini e A. Zorzi, II – *Statuto del Podestà dell'anno 1325*, Olschki, Firenze 1999.
- Firenze 1351: ASFirenze, Ufficiali delle castella, 6, c. 1r.
- Firenze 1360: ASFirenze, Stipendiati, 1, cc. 1r-2v.
- Firenze 1369: ASFirenze, Ufficiali della condotta, 3, c. 11v.
- Firenze 1369: ASFirenze, Podestà, 2101, cc. 15v-18r.
- Forlì 1359: E. Rinaldi (a cura di), *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX con le modificazioni del MCCCLXXIII*, Roma 1913.
- C. Gauvard, *La declinazione d'identità negli archivi giudiziari del regno di Carlo VI* », in J.-C. Maire Vigueur – A. Paravicini Bagliani (a cura di), *La parola all'accusato*, Palermo 1991, pp. 170-189.
- A. Gaudenzi, *Sulla storia del cognome a Bologna nel secolo XIII*, in «Buletto dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 19, 1898, pp. 1-163.
- P. Getrevi, *Volti alfabeti. Volti scritti e immaginati dal Medioevo ad oggi*, Contro Riccardo ed., Lonigo 2007.
- M. Ginatempo e L. Sandri, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990.
- P. Grillo (a cura di), *Cittadini in armi. Eserciti e guerre nell'Italia comunale*, Rubbettino ed., Soveria Mannelli, 2011.
- V. Groebner, *Maculae. Hautzeichen als Identifikationsmale zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhunderts*, in «Micrologus», 13, 2005, pp. 345-358.
- V. Groebner, *Storia dell'identità personale e della sua certificazione. Scheda segnaletica, documenti di identità e controllo nell'Europa moderna*, Bellinzona, 2008 (Monaco, 2004).

- A. Gueslin, *D'ailleurs et de nulle part. Mendians ; vagabonds, clochards, SDF en France depuis le Moyen Âge*, Fayard, Paris 2013.
- J.-P. Gutton, *Établir l'identité. L'identification des Français du Moyen Âge à nos jours*, PUL, Lyon 2010.
- O. Guyotjeannin, *L'onomastique émilienne (XIe – milieu XIIIe siècle). Le cas de Reggio Emilia d'après le fonds de San Prospero* », in «*Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge*», 106, 1994, pp. 381-446.
- D. Herlihy, *The Generation in Medieval History*, in «*Viator. Medieval and Renaissance Studies*», 5, 1974, pp. 347-364.
- E. Hubert, *La construction de la ville. Sur l'urbanisation dans l'Italie médiévale*, «*Annales. Histoire, Sciences Sociales* » n° 1, 2004, pp. 109-139.
- E. Hubert, *Sources et méthodes pour l'évaluation de la population des villes au Moyen Âge*, in C. Nicolet, R. Ilbert et J.-Ch. Depaule (dir.), *Mégapoles méditerranéennes. Géographie urbaine rétrospective*, Maisonneuve & Larose, Paris-Rome 2000, pp. 148-165 e 660-684.
- E. Hubert, *Una et eadem persona sive aliae personae. Certifier l'identité dans une société mobile (à propos de l'Italie communale)*, in C. Quertier, R. Chilà et N. Pluchot (dir.), «*Arriver*» en ville: les migrants en milieu urbain au Moyen Âge, Colloque international, Lyon, 24-25 février 2011, Publications de la Sorbonne, Paris 2013, pp. 51-66.
- E. Hubert, *Urbanizzazione, immigrazione e cittadinanza (XII-metà XIV secolo). Alcune considerazioni generali*, in *La costruzione della città comunale italiana, La costruzione della città comunale italiana, XXI° Convegno internazionale di studi (Pistoia, 2007)*, Centro di studi di storia e arte, Pistoia 2009, pp. 131-145.
- L'Identification*, Dossier in «*Genèses. Sciences sociales et histoire*», 13, 1993.
- Cl. Judde de Larivière, *Du sceau au passeport. Genèse des pratiques médiévales de l'identification*, in G. Noiriel (dir), *L'identification* (vedi), pp. 57-78.
- H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, Erster Band: *Die Praxis*, Guttentag, Berlin 1907; Zweiter Band: *Die Theorie*, Walter De Gruyter, Berlin-Leipzig, 1926.
- M. Leenhardt, *Do Kamo. La personne et le mythe dans le monde mélanésien*, Gallimard, Paris 1971 (1947).
- A. Lefebvre-Teillard, *Le nom. Droit et histoire*, PUF, Paris 1990.
- B. Lemesle (dir.), *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2003.
- R. Livi, *La schiavitù domestica nei tempi di mezzo e nei moderni. Ricerche storiche di un antropologo*, CEDAM, Padova 1928.
- N. Luhmann, *La confiance. Un mécanisme de réduction de la complexité sociale* (1968), Economica, Paris 2006.
- Machiavelli: G. Canestrini, *Documenti per servire alla storia della milizia italiana dal XIII secolo al XVI raccolti negli Archivi della Toscana*, in «*Archivio Storico Italiano*», XV, 1851, in part. pp. 259: "Del modo di scrivere un conestabile".
- J.-Cl. Maire Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire : le cas de l'Italie médiévale*, in «*Bibliothèque de l'école des chartes*», 153, 1, 1995, pp. 177-185.
- P. Malanima, *L'economia italiana. Dalla crescita medievale alla crescita contemporanea*, Il Mulino, Bologna 2002.
- Cl. Moatti et W. Kaiser (dir.), *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification*, Maisonneuve & Larose-MMSH, Paris 2007.
- Cl. Moatti, W. Kaiser et Chr. Pébarthe (dir.), *Le monde de l'itinérance en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification*, Ausonius, Bordeaux 2009.

- G. Pinto, *Dalla tarda antichità alla metà del XVI secolo*, in L. Del Pantà, M. Livi Bacci, G. Pinto e E. Sonnino, *La popolazione italiana dal Medioevo a oggi*, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 15-71.
- A. Margalit, *La société décente*, Climats, Paris 1999 (Harvard 1996).
- M. Mauss, *Une catégorie de l'esprit humain: la notion de personne celle de moi* (1938), http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/5_Une_categorie/Une_categorie.html, édition électronique par J.-M. Tremblay, Les classiques des sciences sociales, Université de Chicoutimi.
- G. Milani, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, ISIME, Roma 2003.
- G. Milani, *Il governo delle liste nel comune di Bologna. Premesse e genesi di un libro di proscrizione duecentesco*, in «Rivista Storica Italiana», CVIII, 1996, pp. 149-229.
- R. Mucciarelli, *Bisogna essere molto prudenti con le voci perchè fanno presto a trasformarsi in verità. Qualche considerazione su fama e publica vox nell'Italia comunale*, in *Fama e publica vox nel Medioevo* (vedi), pp. 23-46.
- R. Mucciarelli, *Fama e giustizia a Siena al tempo dei Nove. Per uno studio del disciplinamento sociale*, in «Archivio storico italiano», CLXXI, n. 638, IV, 2013, pp. 615-637.
- R. Mucciarelli, G. Piccini, G. Pinto (a cura di), *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, Protagon, Siena 2009.
- G. Noiriel (dir.), *L'identification. Genèse d'un travail d'État*, Belin, Paris 2007.
- P.P. Onida, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, G. Giappichelli ed., Torino 2002.
- G. Ortalli, *La peinture infamante du XIIIe siècle au XVIe siècle. "... pingatur in palatio"*, G. Monfort éd., Paris 1994 (1979).
- Padova 1277: *Statuti del comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285*, Padova 1873.
- Parma: *Statuta communis Parmae ab anno MCCCXVI ad MCCCXXV*, P. Fiaccadori, Parma 1859.
- Perugia 1279: S. Caprioli et alii (a cura di), *Statuto del comune di Perugia del 1279*, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia 1996.
- Perugia 1342: M.S. Elsheik (a cura di), *Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342*, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia 2000.
- G. Piccinni – L. Travaini, *Il Libro del pellegrino (Siena, 1382-1446). Affari, uomini, monete nell'Ospedale di Santa Maria della Scala*, Liguori, Napoli 2003.
- Pisa 1287: A. Ghignoli (a cura di), *I Brevi del Comune e del Popolo di Pisa dell'anno 1287*, ISIME, Roma 1998.
- P. Prodi (a cura di), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Il Mulino, Bologna 2007.
- G. Prunai, *Notizie e documenti sulla servitù domestica nel territorio senese (secc. VIII-XVI)*, in «Buletino senese di storia patria», n.s. VII, 1936.
- B. Pullan, *Poveri, mendicanti e vagabondi (secoli XIV-XVII)*, in *Storia d'Italia, Annali I. Dal feudalesimo al capitalismo*, Giulio Einaudi, Torino 1978, pp. 981-1047.
- R. Quadrato, *La persona in Gaio. Il problema dello schiavo*, in «Iura, rivista internazionale di diritto romano e antico», 37, 1986, pp. 1-33.
- Rainerius Perusinus, *Ars notaria*, ed. A. Gaudenzi, in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, Scripta anecdota Glossatorum*, II, Bologna 1892, pp. 25-73.
- Rainerius Perusinus, *Die Ars Notariae des Rainerius Perusinus*, ed. L. Wahrmund, in *Quellen zur Geschichte des Römisch-kanonischen Processes im Mittelalter*, III, II, Innsbruck 1917.
- Y. Rivière, *Le cachot et les fers. Détention et coercition à Rome*, Belin, Paris 2004, pp. 249-336: *Recherche et identification des esclaves fugitifs, IIIe s. av. J.-C. – Ve s. ap. J.-C.*

- G. Rossi, *Processus de causis civilibus et criminalibus*. Formulario bolognese del secolo XIII, in «Studi urbinati di scienze giuridiche ed economiche», 31, 1962-1963, pp. 1-201: doc. n° 79, 82, 86, pp. 51-54.
- Salatiele, *Ars notarie*, a cura di G. Orlandelli, Giuffrè, Milano 1961.
- Salimbene de Adam, *Cronica*, a cura di G. Scalia, Laterza, Bari 1966.
- M. Sbriccoli (a cura di), *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Gruppo editoriale fiorentino, Firenze 1991.
- Siena 1262: L. Zdekauer, *Il Costituto del comune di Siena dell'anno 1262*, Arnaldo Forni ed, Bologna 1983 (rist. anagr., Milano 1897); Id., *Il frammento degli ultimi due libri del più antico costituito senese (1262-1270)*, in «Bulettno senese di storia patria», I, 1-2, 1894, pp. 1-69.
- Siena 1317: ASSiena, Biccherna, 535, cc. 82r-v.
- Siena 1327: ASSiena, Biccherna, 552, cc. 122r-128v.
- Siena 1333: ASSiena, Consiglio Generale, 113, cc. 101r-107v.
- Siena 1340: ASSiena, Podestà, 23, c. 6v.
- Siena 1349: ASSiena, Biccherna, 582, c. 16r.
- Siena 1355: ASSiena, Curia del Placito, 418, cc. 26r, 69v, 72r.
- Siena 1362: ASSiena, Consiglio Generale, 169, cc. 21v-22r.
- Siena 1362-1366: ASSiena, Biccherna, 3, cc. 127r-129v.
- G. Simmel, *Sociologie. Études sur les formes de la socialisation*, PUF, Paris 2013 (Leipzig 1908), pp. 355-357.
- M. Spallanzani, *Alcune lettere di credito con "segnali" dell'inizio del Cinquecento*, in *Studi in memoria di Mario Abrate*, Torino 1986, II, pp. 757-764.
- E. Spagnesi, *Nome (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVIII, Giuffrè, Milano 1978, pp. 290-304.
- M. Vallerani, *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, in «Quaderni storici», n.s., 108, 36, 3, 2001, pp. 665-693.
- M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia 1991.
- M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Il Mulino, Bologna 2005.
- P. Von Moos (hg.), *Underwechselbarkeit. Persönliche Identität und Identifikation in der vormodernen Gesellschaft*, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien 2004.
- S. Wilson, *The Means of Naming. A social and cultural history of personal naming in western Europe*, UCL Press, London 1998.
- J. Ziegler, *Skin and Character in Medieval and Early Renaissance Physiognomy*, in «Micrologus», 13, 2005, pp. 511-535.
- M. Zimmermann, *Les débuts de la "Révolution anthroponymique" en Catalogne (Xe-XIIIe siècles)*, in «Annales du Midi», 102, 1999, pp. 289-308.